

BOZZE DI STAMPA

17 dicembre 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (1323)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente: "5-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, può essere istituito a livello provinciale, presso la Prefettura, un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato".».

1.2

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 3, capoverso «863», primo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito internet istituzionale» inserire le seguenti: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, capoverso «863», al primo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito internet istituzionale» inserire le seguenti: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

1.4

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 denominato «Fondo premiale Rete del lavoro agricolo di qualità». Con decreto del medesimo Ministero da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, sono definite le modalità di utilizzo di detto fondo al fine di incentivare le imprese che partecipano alla «Rete del lavoro Agricolo di qualità» istituita presso l'Inps ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.5

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è abrogato.»

1.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, capoverso «8» sostituire le parole: «può non procedere» con le seguenti: «può in ogni caso procedere».

1.7

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 4, capoverso «8», sostituire le parole: «può non» con le seguenti: «può in ogni caso».

1.8

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 4, capoverso «8», dopo le parole: «nonché le attività di indagine disposte dall'autorità giudiziaria» aggiungere, in fine, le seguenti: «e quanto previsto dall'articolo 6, commi 6 e 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.»

1.9

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2026» con le seguenti: «A decorrere dal 15 giugno 2025»;

b) *al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2025» con le seguenti: «entro il 15 giugno 2025»;*

c) *al comma 8, sostituire le parole: «entro il 31 agosto 2026» con le seguenti: «entro il 1° gennaio 2026»;*

d) *al comma 10, sostituire le parole: «pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «pari a 1,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 414.800 euro per l'anno 2026».*

1.10

ZAMPA, CAMUSSO, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nell'ultimo semestre intercorrente tra il 1° aprile 2024 e il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2022 o del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) *alle imposte dirette;*

b) *alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;*

c) *all'imposta sul valore aggiunto.*

6-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 6-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

1.11

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

1.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

1.13

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

1.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

1.15

SBROLLINI

Al comma 10, sostituire le parole da: «pari a 414.800 euro» fino a: «per l'anno 2026», con le seguenti: «pari a 600.800 euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026.».

1.16

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: ", fino all'importo di lire 3.000.000," con le seguenti parole "fino all'importo di euro 3000,". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 13,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «fino all'importo di lire 3.000.000,» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo di euro 3.000». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.18

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta

precedente. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche i datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare.»

1.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare.»

1.20

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri sono estese anche ai rapporti di lavoro domestico. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente misura, pari a 800 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.21

ZAMPA, CAMUSSO, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Al fine di tutelare i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano, cosiddetto rider, soprattutto in

caso di eventi meteo estremi, al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"p) imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali."

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo sono estese ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 285 del 1992, attraverso piattaforme anche digitali.

11-*quater*. È istituito presso l'INPS un Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (rider), con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo eroga un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori autonomi che:

a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

11-*quinquies*. L'indennità di cui al comma 11-*quater* è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di venti giornate per anno solare.

11-*sexies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al Fondo, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità.

11-*septies*. All'onere derivante dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni in materia di lavoro volte a contrastare il lavoro sommerso;

al riguardo, è necessario ricordare come nel settore domestico, ove la componente femminile tra i lavoratori è predominante, la percentuale di lavoro sommerso è altissima;

secondo le stime dell'osservatorio Domina sul lavoro sommerso, i lavoratori domestici in nero in questo settore ammontano a più di 2 milioni nel Paese, mentre quelli regolari sono poco meno di 900.000, con un tasso di rapporti di lavoro in nero di oltre il 51 per cento;

l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato - cosiddetto «bonus mamme» - non si applica alle lavoratrici del settore domestico, che risultano escluse da tale beneficio fiscale, con grave pregiudizio per tale categoria di lavoratrici;

per contrastare il dilagante fenomeno del lavoro sommerso in ambito domestico - specie a fronte di fenomeni quale l'invecchiamento della popolazione e la conseguente esigenza sempre più insistita di servizi domestici - si rendono necessarie misure universali e strutturali in tale settore, non più rinviabili,

impegna il Governo, al fine di favorire l'occupazione femminile, sostenere le famiglie e contribuire a contrastare il lavoro sommerso, ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, misure di carattere normativo volte a estendere le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri ai rapporti di lavoro domestico, affinché anche le madri lavoratrici impiegate

in tale settore possano beneficiare delle stesse tutele di cui usufruiscono tutte le altre donne lavoratrici dipendenti.

G1.2

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

l'articolo 1 introduce misure di contrasto al lavoro sommerso tra le quali anche la previsione che il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità, precisando inoltre che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato tale iscrizione nella Lista di conformità;

il provvedimento all'esame rimette all'INL, altresì, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, la definizione di modalità tecniche per assicurare l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, rinviando a uno o più decreti ministeriali l'individuazione dei dati oggetto di condivisione nell'ambito del medesimo Portale, nonché i soggetti abilitati ad accedervi;

è prevista, inoltre, l'istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici - di imprese o lavoratori autonomi - dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori, che dovranno essere definiti entro il 31 agosto 2026;

si demanda, infine, a decreti ministeriali l'individuazione dei settori - nell'ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva - e l'approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione: delle misure premiali per i soggetti che rientrino in determinati valori dell'indice; dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti;

valutato che, come più volte richiesto, sarebbe stato auspicabile un intervento, ormai non più procrastinabile, volto a contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, estendendo anche ai datori di

lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare le maggiorazioni del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni già previste per altre tipologie di assunzioni;

considerato che:

il 21 giugno 2024 è stato pubblicato l'Osservatorio sui lavoratori domestici con i dati del 2023 dal quale emerge che nel 2023 i lavoratori domestici contribuenti all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) sono stati 833.874, in flessione per il secondo anno consecutivo (-7,6 per cento rispetto al 2022) dopo i consistenti incrementi del biennio 2020-2021 dovuti a una spontanea regolarizzazione di rapporti di lavoro per consentire ai lavoratori domestici di recarsi al lavoro durante il periodo di *lockdown* e all'entrata in vigore della norma che ha regolamentato l'emersione di rapporti di lavoro irregolari (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «Rilancio»);

la principale associazione di lavoro domestico in Italia, Assindatcolf, ha giudicato allarmanti i dati presentati all'Inps in quanto «il continuo decremento del lavoro regolare, che nel 2023 è calato di oltre 68.000 unità, certifica un indubbio aumento del 'nero'»;

in un Paese che tende sempre più strutturalmente all'invecchiamento, nonché fanalino di coda per nuovi nati, è impensabile che il lavoro domestico non venga ancora considerato una priorità dell'agenda politica,

impegna il Governo a collocare il lavoro domestico e dell'assistenza familiare tra le priorità dell'agenda politica del Paese, estendendo a queste tipologie di lavoro gli incentivi già previsti per la generalità degli altri settori e finalizzati a far emergere il lavoro sommerso, come ad esempio le maggiorazioni del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

EMENDAMENTI

1.0.2

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, FURLAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana."».

1.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Formazione e riqualificazione professionale delle persone con disabilità da lavoro)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 166, è aggiunto il seguente:

"166-*bis*. Anche al di fuori degli interventi di cui al comma precedente, l'INAIL garantisce alle persone con disabilità da lavoro l'accompagnamento per la formazione e riqualificazione professionale, destinando alla persona, per il tramite degli operatori competenti, risorse spendibili per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, nonché per l'accesso a tirocini formativi. L'attuazione del presente comma è a carico del Bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

1.0.5

ZAMPA, CAMUSSO, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Potenziamento degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «250 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 unità».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.6

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 2014, n. 190.»

1.0.8

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Introduzione del badge elettronico di cantiere o tesserino «parlante»)

1. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nel settore edile e per prevenire gli infortuni sul lavoro, i datori di lavoro delle imprese esecutrici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che operano in cantieri il cui importo complessivo dell'opera superi le soglie individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo di dotare ciascun lavoratore di un badge elettronico di cantiere o di integrare le funzioni del tesserino di riconoscimento sulla base del presente articolo.

2. Il badge elettronico di cantiere o tesserino di cui al comma 1 deve contenere e registrare: a) i dati identificativi del lavoratore; b) il livello di inquadramento professionale; c) la formazione certificata posseduta; d) gli orari di ingresso e uscita dal cantiere. L'attivazione del badge dovrà restituire al lavoratore: a) data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e scadenza dell'idoneità stessa; b) la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite: a) le modalità di raccolta, trattamento, archiviazione e utilizzo dei dati registrati dal badge elettronico di cantiere; b) le specifiche tecniche del badge elettronico e dei sistemi di interscambio dei dati; c) le modalità di verifica della congruità dei dati; d) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3.

4. Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il badge elettronico di cantiere è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.»

1.0.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in

forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettivo prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per "retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato" si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati".

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata "Commissione". Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b)* un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c)* un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d)* un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

- a)* con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;

c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato "Fondo per il salario minimo", con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi

retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.

23. Agli oneri di cui al comma 21, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.10

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure strategiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno.

2. Dopo l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 76-bis.

(Procura nazionale del lavoro)

1. Al fine di perseguire con efficacia i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e` istituita la Procura nazionale del lavoro. Alla Direzione e` preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela

penale del lavoro. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia di Camera e Senato, sono definite le modalità di nomina e le funzioni della Procura nazionale del lavoro nonché l'organico necessario al suo funzionamento. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni specifiche per il settore agricolo)

1. Al fine di orientare e rafforzare in modo collegiale l'attività di prevenzione e di emersione di tutte le forme di lavoro irregolare e sommerso viene promossa la piena operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, attraverso una maggiore sinergia istituzionale ed il coinvolgimento di tutte le articolazioni territoriali della cabina di regia all'uopo istituita presso l'INPS.

2. Fatto salvo le misure di maggior favore, sono previste forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni od irregolarità di aziende aderenti e non alla suddetta Rete.

3. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato «Capofree», da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.

4. Al fine di sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti territoriali e locali sono autorizzati, nel rispetto dei propri statuti, a sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, al fine di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa, allo scopo di sottrarre la funzione di trasporto a chiunque, in forma singola od associata, svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore medesimo.»

1.0.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di requisiti per l'erogazione di benefici)

1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al presente articolo provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente articolo. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero

forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma.»

1.0.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

*(Istituzione del Sistema informativo
per la lotta al caporalato nell'agricoltura)*

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi

ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ANPAL mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. All'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura farà seguito l'estensione dello stesso a tutti gli altri settori in condizione di forte esposizione al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, ai sensi della legge 29 ottobre del 2016, n. 199.

4. Il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso, costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 57 del 2023, avrà accesso al Sistema informativo di cui al comma 1.»

1.0.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*septies*, ai commi 1 e 2, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-*bis*», ed al comma 3, le parole: «al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-*bis*»;

b) dopo l'articolo 25-*duodecies* è inserito il seguente:

«Art. 25-*terdecies*. -- (Delitti in materia di tutela del lavoro). -- 1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione del-

la licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi».»

1.0.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di destinazione di risorse derivanti da sanzioni)

1. Tutte le risorse derivanti dalla inflizione delle sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, di cui agli articoli 8 e 9 decreto legislativo del 23 maggio 2016, n. 103, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297 e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, confluiscono in un fondo denominato «Fondo per le vittime del reato di caporalato», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato per i due terzi al risarcimento dei danneggiati, siano essi vittime o loro superstiti e per un terzo a campagne informative di contrasto al fenomeno del caporalato.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.»

1.0.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Campagna di comunicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai

social network. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150.

2. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.0.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo speciale transizioni)

1. È istituito il "Fondo speciale transizioni", interno al Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall'art.18, comma 1, lettera a) del DL 185/2009, con una dotazione annualmente finanziata di 200 milioni di euro, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e loro indotto e/o filiera.

2. Con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al "Fondo speciale transizioni".

3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.0.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'art. 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

1.0.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ammortizzatori in deroga in caso di calamità naturali)

1. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100".

2. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

1.0.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Clausola di applicazione dei contratti collettivi nelle gare di appalto)

1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare lo Stato, le regioni, gli enti pubblici, le società e tutti gli altri enti a totale partecipazione pubblica, sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, ad inserire all'interno del bando e del capitolato la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'aggiudicatario di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

1.0.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Indici di congruità)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato che sia da considerare normale.

2. Gli indici di cui al comma 1 sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione ed alle singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Gli atenei e gli organi ispettivi operanti su territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto

tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità ed alla revisione ordinaria degli stessi.

3. La conformità agli indici di congruità del presente articolo è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo, per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, mentre la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso decreto di cui al precedente comma 1, viene segnalata entro e non oltre sei mesi al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera degli assessorati regionali al lavoro.»

Art. 2

2.1

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1:*

a) *dopo le parole: «per l'anno 2024» inserire le seguenti: «e per l'anno 2025»;*

b) *sostituire le parole: «fino al 31 gennaio 2025», con le seguenti: «fino al 29 febbraio 2025».*

2) *Al comma 4, sostituire le parole: «36,8 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «64,6 milioni di euro per l'anno 2025».*

2.2

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 1, Tabella A, aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
18.12.00 Stampa e confezione abbigliamento sportivo
20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

- 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- 22.19.01 Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature
- 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
- 24.41 Produzione di metalli preziosi
- 24.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
- 25.50 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
- 25.50.0 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
- 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
- 25.73 Fabbricazione di utensileria
- 25.73.2 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
- 25.93 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
- 25.93.1 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
- 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
- 25.93.3 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
- 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
- 25.99 Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.
- 25.99.9 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
 - 25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti
- 26.52 Fabbricazione di orologi
- 26.52.0 Fabbricazione di orologi
- 26.52.00 Fabbricazione di orologi
- 28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
- 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
- 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semi preziose per gioielleria e per uso industriale
- 32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
- 32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
- 32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche
- 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo montatura in serie di occhiali comuni
- 32.99.10 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- 32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
- 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

33.12.9 - Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili) - limitatamente a macchine tessili, per maglieria, per industria pelli e lavanderie e stirerie
35.11.00 Produzione di maglieria intima
46.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili
46.41.10 Commercializzazione filati in 100% seta, misti seta e lino e 100% lino
46.41.20 Trasformazione delle fibre tessili semilavorate per la realizzazione e commercio di filati
46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature 46.42.10 Commercio all'ingrosso di prodotti e accessori tessili
46.49.5 Commercio all'ingrosso di borse, valigie e altri articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46.64 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile a controllo computerizzato e di macchine per cucire e per maglieria, per conterie e calzaturifici
46.76.10 Commercio e lavorazione fibre e prodotti tessili
47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
74.10.1 Attività di design di moda e design industriale.
95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
96.01.20 Elettrolavaggio a secco. Lavorazioni tessili, finissaggio, follatura, stiratura pezze, finissaggio tessile

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro" e le parole "36,8 milioni di euro" con le seguenti "56,8 milioni di euro";

al comma 7, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro" e le parole "36,8 milioni di euro" con le seguenti "56,8 milioni di euro".»

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: "per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025" con le seguenti: "per un periodo massimo corrispondente dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2025".

2.4

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le modalità di presentazione delle domande per usufruire dell'integrazione del reddito di cui al comma 1 sono definite da un'apposita circolare dell'Inps."

2.7

SBROLLINI

Al comma 4, sostituire le parole: "nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro" con le seguenti: "nel limite di spesa di 80 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "pari a 73,6 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 80 milioni di euro".

2.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, sostituire le parole "73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025".

Conseguentemente, al comma 7 sopprimere le parole: «e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025» e aggiungere in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 150 milioni di euro per

l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2.5

D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro" e le parole: "36,8 milioni di euro" con le seguenti: "56,8 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro" e le parole: "36,8 milioni di euro" con le seguenti: "56,8 milioni di euro".

2.6

CRISANTI, D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "73,6 milioni di euro" con le seguenti: "103,6 milioni di euro".

2.9

VERDUCCI, D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, RANDO, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire le parole: "36,8 milioni di euro" con le seguenti: "56,8 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "36,8 milioni di euro" con le seguenti: "56,8 milioni di euro".

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento in esame reca, all'articolo 2, misure in materia di integrazione salariale per i lavoratori di taluni comparti produttivi;

in particolare - a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa sottoscritta dal Movimento 5 Stelle in sede referente -, il riconoscimento dell'integrazione salariale nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente, è stato esteso anche a tutti coloro i quali operano nel settore della pelletteria;

l'intervento previsto, tuttavia, è limitato al solo anno 2024 e il limite di spesa riconosciuto pari a 64,6 milioni di euro appare insufficiente a garantire la tenuta delle numerose filiere produttive di tali comparti che stanno soffrendo particolarmente la insistita crisi economica acuitasi nel tempo;

valutato che:

il sistema imprenditoriale del comparto moda, costituito da circa 60.000 imprese manifatturiere con oltre 600.000 addetti, rappresenta una fra le eccellenze indiscusse del *Made in Italy*, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo;

di fronte a un quadro così complesso e contrassegnato da forti incertezze, si registrano marcati rallentamenti produttivi, rispetto ai quali non si intravedono segnali di ripresa nel breve periodo,

impegna il Governo ad adottare tempestivamente ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prorogare il riconoscimento dell'integrazione salariale in favore delle filiere di lavoratori di cui in premessa, scongiurando gli effetti della crisi e incoraggiando le prospettive produttive e di ripresa della domanda in una prospettiva di medio termine e di più ampio respiro.

G2.2

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in titolo consente, per l'anno 2024, il riconoscimento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente e operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario;

tale intervento è previsto per un periodo massimo corrispondente a quello intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (29 ottobre 2024) e il 31 dicembre 2024 e nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale. Ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale nonché, per le imprese artigiane, ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;

l'integrazione salariale è anticipata dal datore di lavoro e rimborsata a quest'ultimo dall'INPS, salva la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS. Tuttavia l'intervento, oltre al limite temporale, prevede un limite di spesa pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024;

considerato che:

nel corso delle audizioni svolte è stato evidenziato, nel merito, come la filiera del sistema moda e il suo indotto manifestino da tempo grosse difficoltà, confermate da un ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali sia nel comparto industriale sia in quello artigiano, nelle attività dirette e in quelle dell'indotto, tanto da determinare l'apertura di uno specifico tavolo di crisi presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT);

l'intervento è insufficiente, per durata e requisiti dimensionali, e non inclusivo di tutti i settori che compongono la filiera;

in particolare, la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) ha sottolineato come «l'ammortizzatore sociale rischia di risultare inutile se non esteso e rafforzato, nonché accompagnato da politiche industriali mirate, investimenti specifici sulla filiera e sui distretti che favoriscano anche l'aggregazione di impresa, progetti di valorizzazione energetica e interventi di contrasto all'illegalità, al lavoro nero, al *dumping* contrattuale, ai fenomeni di

sfruttamento e alla gravissima piaga della contraffazione a favore della buona e piena occupazione, a partire dalla salute e sicurezza sul lavoro»,

impegna il Governo a reperire, nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, ulteriori risorse che consentano di:

prorogare in via aggiuntiva, almeno di un anno, l'integrazione salariale evidenziata in premessa;

estendere la platea dei beneficiari ai lavoratori che operano nel settore della moda e che sono rimasti esclusi dal beneficio;

promuovere una politica industriale volta a favorire la buona e piena occupazione e a valorizzare l'intero settore.

EMENDAMENTI

2.0.1

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)

1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023 e 2024, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 3

3.1

SBROLLINI

Al comma 1, capoverso 6-bis., sostituire le parole: "non superiore al 5 per cento" con le seguenti: "non superiore al 10 per cento".

3.2

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella rete, alle imprese editoriali di giornali quotidiani e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (Joint Industry Committee) italiano, che realizza sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:

- a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;
- b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

1-ter. Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.

1-quater. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-quinquies. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui al comma *1-bis* e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198."

3.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per gli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026 in abbonamento, in edicola e presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma *1-bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-quater. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui al comma *1-bis* e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decre-

to, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198."

3.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno. Gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell'impresa richiedente il contributo. L'agevolazione non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative.

1-*ter*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-*quater*. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui al comma 1-*bis* e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innova-

zione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198."

3.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 8 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198."

3.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese operanti nel settore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 18 milioni di euro per l'anno 2025, di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare alla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

3.0.1

TURCO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscono un rapporto di uno a venticinque tra remunerazione complessiva dei *top manager* e la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza, è riconosciuta un'aliquota d'imposta sui redditi delle società pari al 19 per cento.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager executive che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la governance delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli.

3. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 27,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4

4.2

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 2, sostituire le parole: "del quindicesimo anno" con le seguenti: "del ventesimo anno".

4.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 2-bis, premettere i seguenti:

«01.2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole da "Con riferimento alle assunzioni di professori universitari" fino alla fine della lettera;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) Con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti - per il triennio 2025-2027 - rispettivamente:

1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;

2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027".

02.2-bis. Le risorse di cui alla lettera a-bis) sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adot-

tare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

03.2-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 01.2-*bis* e 02.2-*bis*, pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 2-bis, premettere il seguente: «01.2-bis. Per le medesime finalità del comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.5

SBROLLINI

Al comma 2-bis, premettere il seguente: «01.2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 600 milioni per l'anno

2026, di 850 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

4.6

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«*2-ter.* Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni per l'anno 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'art 1, comma 303, lettera *c*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quater. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 204/1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-ter* e *2-quater*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni per l'anno 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quater. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.8

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

"2-ter. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di

euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro nel 2026, di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.

2-quater. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera *c*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *2-ter* e *2-quater*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro nel 2026, di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

4.9

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«*2-ter.* In funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di stabilizzare il quadro del reclutamento universitario, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026. L'incremento è vincolato alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrisponden-

te riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.10

VERDUCCI, RANDO, D'ELIA, CRISANTI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

"2-ter. Al fine di consolidare le attività di ricerca connesse al Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori con contratti a tempo determinato assunti a valere su progetti PNRR.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-ter, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un apposito fondo di 100 milioni a decorre dall'anno 2025.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 2-ter e 2-quater, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.11

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

"2-ter. Al fine di promuovere e sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nella fase iniziale di carriera, così come definita dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di favorire la competitività e l'attrattività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree

disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-ter* e *2-quater*, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

4.12

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*2-bis*. Al comma *6-septiesdecies* dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge, 29 giugno 2022, n. 79, le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029", e le parole "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".».

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento all'esame, al capo II, reca diffuse disposizioni in materia di sistema universitario;

nel luglio scorso, la Conferenza dei rettori aveva lanciato l'allarme sui possibili tagli al Fondo di finanziamento ordinario 2024, ravvisando «una riduzione delle risorse complessive assegnate alle Università rispetto allo scorso anno di circa 513 milioni», corrispondenti a circa il 5 per cento;

tali riduzioni sono state successivamente confermate con la pubblicazione del decreto ministeriale sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO) a settembre, che prevede un finanziamento per il 2024 pari a 9,031 miliardi di euro, contro i 9,209 miliardi dello scorso anno: un calo significativo dell'importo nominale di 178 milioni che non si registrava dal 2014;

tuttavia, il taglio risulta ben più significativo, in quanto non sono state assegnate le coperture aggiuntive per i 340 milioni previsti dal piano straordinario di assunzioni finalizzato ad ampliare gli organici dell'Università tramite l'incremento strutturale del fondo di 740 milioni di euro da suddividere in un quinquennio, ai sensi dell'articolo 1, comma 297, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

tale mancanza risulta particolarmente gravosa considerando sia l'aumento del 4,8 per cento dei costi del personale docente a seguito dell'adeguamento dell'Istat in relazione ai contratti 2019/2022, in quanto la riduzione del FFO incide fortemente sul rapporto tra i costi del personale e il finanziamento disponibile, sia il peso dell'inflazione, che impatta negativamente su tutti i costi sostenuti dalle Università;

di conseguenza, come riportato da «Il Sole 24Ore», per quest'anno nessuna istituzione accademica riceverà un euro in più della volta scorsa, con rettori più fortunati che vedono immutato il loro ammontare totale, mentre alcuni atenei vedranno diminuire drasticamente la quota di assegnazione, con tagli che oscillano dai 978.000 euro ai 1,9 milioni di euro;

nel quadro europeo, l'Italia figura tra gli ultimi posti nell'Unione europea in termini di percentuale di laureati sugli occupati e in un Paese in cui la spesa per l'università e la ricerca è inferiore all'uno per cento del Prodotto interno lordo (PIL), rispetto a una media OCSE dell'1,6 per cento, i tagli consistenti del FFO 2024 rischiano di debilitare gravemente il sistema universitario italiano e di vanificare gli sforzi fatti, anche grazie ai finanziamenti straordinari del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per avvicinare la spesa per la ricerca pubblica allo 0,75 per cento del PIL, come indicato nel 2022 dal rapporto del tavolo tecnico sotto il governo Draghi;

inoltre, i dati mostrano come, a oggi, circa il 40 per cento di tutto il personale docente e di ricerca è costituito dagli oltre 20.000 assegnisti di ricerca e 9.000 ricercatori a tempo determinato di tipo A e si stima che, nei prossimi tre anni, il 10 per cento dei professori ordinari e associati andrà in pensione, cui devono essere aggiunti, nell'ultimo decennio, circa 15.000 ricercatori e ricercatrici italiane che hanno trovato lavoro all'estero;

tuttavia, anziché favorire nuovi concorsi, attuare politiche che evitino la cosiddetta "fuga dei cervelli, nonché introdurre definitivamente i contratti di ricerca istituiti ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ovvero contratti di natura biennale con tutele e remunerazioni maggiori rispetto ai precedenti assegni, le scelte dell'Esecutivo vanno nella direzione opposta, nell'ottica di rallentare il *turnover*, moltiplicare le posizioni del pre-ruolo già fortemente precarie e contribuire a creare maggiore incertezza e confusione sulle politiche di reclutamento;

a questo quadro già fortemente problematico si aggiunge la situazione di infinita precarietà che caratterizza il personale degli enti di ricerca: a titolo esemplificativo, secondo le stime dei sindacati, solo nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) vi sono circa quattromila ricercatori precari, ovvero lavoratori che, invece di sperare in una prossima stabilizzazione, vedranno allontanarsi il diritto di un lavoro stabile a causa delle politiche di blocco del *turnover*,

impegna il Governo:

ad adottare sollecitamente misure, anche con provvedimenti a carattere normativo, affinché vengano riviste e incrementate le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), al fine di procedere alla stipula dei nuovi contratti di ricerca, nonché al ripristino delle risorse addizionali volte a sostenere il piano straordinario di reclutamento programmato per il presente anno del valore di 340 milioni di euro, necessario per la tenuta del sistema universitario nazionale;

a reperire, nel primo provvedimento utile, le risorse necessarie per garantire l'assunzione di ricercatori, nonché l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale;

a reperire, altresì, le risorse necessarie finalizzate ad avviare una seria e programmata politica di stabilizzazione del personale degli enti di ricerca;

ad istituire con urgenza un tavolo tecnico volto a discutere un nuovo modello di ripartizione delle voci relative al FFO che, nel pieno rispetto dell'autonomia degli atenei, riduca le componenti vincolate, garantisca la copertura dei costi essenziali e preveda risorse aggiuntive per la valorizzazione della qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze, in una prospettiva di lungo termine.

G4.2

BEVILACQUA, LOREFICE, MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre disposizioni, anche misure in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

dalla Relazione semestrale della Corte dei conti al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, di recente pubblicazione, emerge come l'avanzamento finanziario del Piano, seppur in linea con le scadenze concordate, continui a evidenziare preoccupanti scostamenti rispetto al cronoprogramma condiviso con le Istituzioni europee: al 30 settembre 2024, il livello della spesa si è attestato sui 57,7 miliardi, il 30 per cento delle risorse del Piano e circa il 66 per cento di quelle che erano programmate entro il 2024;

non è la prima volta che la Corte dei conti lancia l'allarme sui ritardi fatti registrare nella spesa delle risorse a valere sul PNRR, a partire dalla scarsa capacità del loro impiego integrale, che la stessa Corte ha potuto riscontrare nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e giurisdizionali, avendo evidenziato a più riprese la necessità di un radicale miglioramento nella gestione della spesa a valere sulle risorse di provenienza europea;

l'istituzione di una Commissione parlamentare incaricata di riferire alle Assemblee parlamentari circa gli atti del Governo connessi a vario titolo ai progetti, alle misure e alle riforme previste nelle aree di intervento per l'attuazione del PNRR, consentirebbe di potenziare gli effetti benefici in termini di crescita economica delle iniziative previste dal PNRR, contribuendo alla vigilanza e al monitoraggio della spesa del suddetto Piano;

le risorse finanziarie del PNRR sono preziose e limitate e consentono anche di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e accelerando i processi di transizione ecologica e digitale,

impegna il Governo ad adottare, per quanto di competenza, le necessarie iniziative volte a imprimere un deciso miglioramento nella gestione della spesa a valere sulle risorse di provenienza europea di cui al PNRR, anche attraverso il sostegno all'iniziativa legislativa che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del suddetto Piano, al fine di superare le difficoltà nell'utilizzo dei fondi del NextGenerationEu, a partire dalla scarsa capacità del loro impiego integrale.

G4.3

LOREFICE, BEVILACQUA, MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro,

università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premessi che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre disposizioni, anche misure in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il fine dichiarato di una migliore attuazione del Piano;

i Fondi del PNRR rappresentano risorse finanziarie di derivazione europea che consentono, tra le altre finalità, anche quella di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e accelerando i processi di transizione ecologica e digitale;

alle risorse del PNRR si aggiungono, in termini di contributo essenziale per intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

lo scorso 29 novembre è stato siglato l'Accordo per la coesione tra il Governo italiano e il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che avrebbe suscitato un diffuso malcontento tra i territori interessati quanto ai criteri di assegnazione delle suddette risorse per il ciclo 2021-2027, in assenza di una visione strategica di effettiva riduzione delle differenze territoriali, principio alla base delle finalità dei predetti fondi per la coesione;

al mancato coinvolgimento degli enti locali nella selezione delle proposte progettuali, che avrebbe comportato uno sbilanciamento in favore di alcuni territori e opere, oltreché una mancata trasparenza nell'assegnazione delle risorse, si aggiungerebbe la preoccupazione per la volontà politica della maggioranza di Governo - si apprende da fonti di stampa - di destinare, in aggiunta ai 1.600 milioni di euro già stanziati, oltre 6,1 miliardi di euro aggiuntivi al Ponte sullo Stretto, attingendo tali risorse proprio dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, con gravissimo pregiudizio per le Regioni del Mezzogiorno che si vedrebbero in tal modo private di tali risorse destinate a colmare i divari territoriali;

è evidente come quanto emerso non possa passare inosservato, così come è necessaria la massima trasparenza e la garanzia a tutti i Comuni e cittadini di avere le stesse opportunità in termini di accesso all'insieme dei finanziamenti destinati a interventi rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese,

impegna il Governo:

a preservare, nel processo di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo 2021-2027 e conseguente selezione

degli interventi, le finalità proprie del suddetto fondo in termini di riduzione dei divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese, scongiurando il rischio di qualsivoglia opacità politica e istituzionale nel conferimento dei finanziamenti, garantendo altresì l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari;

a scongiurare, altresì, il rischio di distrazione delle risorse a valere sulla programmazione pluriennale 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento di progetti che non rispondano al criterio di opera strategica o in assenza del carattere di rilievo nazionale, interregionale e regionale, al fine di rispettare la finalità precipua del Fondo medesimo in termini di rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

4.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di ido-

nei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Ai fini del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Fondo per il contrasto ai "discorsi d'odio")

1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il "Fondo per contrasto ai *discorsi d'odio*".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro

per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente anche in collaborazione con le università.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 3, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 1 a 3.

5. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

4.0.3

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contratti di ricerca)

1. Al fine di sostenere le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 nella stipula dei nuovi contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.

537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Funzionamento universitario)

1. Al fine di sostenere il funzionamento delle università statali, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro annui per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 550 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Potenziamento del diritto allo studio universitario)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'an-

no 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'art. 144, comma 18, della legge n. 388 del 2000, è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a un miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026 si provvede a valere delle maggiori entrate rivenienti dal comma seguente.

5. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026."

4.0.100 (già 6.0.1)

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Potenziamento del diritto allo studio universitario)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 100 milioni annui per l'anno 2025 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2026, con ulteriori adeguamenti alla stima del fabbisogno.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

4.0.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio)

1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante l'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

4.0.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è aggiunto il seguente periodo: «Il personale di cui ai precedenti periodi è inquadrato nel ruolo di cui all'art. 264 comma 1 terzo punto elenco del decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297»;

2. All'articolo 14, comma 4-*ter*, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 1-*bis* è soppresso.

3. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni AFAM si applicano in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

4. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il secondo periodo di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 508 del 99 è sostituito dal seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.

5. Al Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Sistema Informativo dell'alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni AFAM e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni AFAM. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 1 Componente 1. A decorrere dal 2026 sono stanziati 2 milioni di euro annui con risorse nazionali.

6. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2025 non meno del 5% delle risorse annualmente stanziati per il programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) è destinato a Progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università e/o enti di ricerca.

7. A decorrere dall'a.a. 2025/26 le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" parte generale, sezione AFAM e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì re-

quisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l'80 per cento del personale tecnico e amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 5

5.1

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

5.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 1, dopo le parole «legge 16 gennaio 2006, n. 18» inserire le seguenti: «da attuare a seguito di un più ampio confronto con le parti sociali e le organizzazioni della società civile coinvolte, nonché le associazioni studentesche».

5.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 1, sostituire le parole «di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento,» con la seguente: «nonché».

Art. 6

6.1

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "o suscettibili d'uso" e le parole: "o suscettibili di essere inseriti" sono soppresse».

6.2

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma 1.7-Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente regi-

strati, sostenute dai predetti studenti, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma *1-bis*, tenendo conto delle aree del territorio nazionale maggiormente soggette all'emergenza abitativa e dei valori dei canoni di mercato delle locazioni».

6.3

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "non superiori a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a 25.000 euro".

1-ter. All'articolo 1, comma 580, della legge n. 197 del 2022, le parole: "per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter*, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.100 (già 6.0.9)

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1-ter, inserire i seguenti:

"1-*quater*. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.

1-*quinqüies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quater*, pari a 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.0.2

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento risorse per alloggi e residenze universitarie)

1. Al fine di garantire la realizzazione di alloggi universitari e di incrementare i posti letto destinati a studentesse e studenti universitari da parte degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i Comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del PNRR)

1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 30 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

6.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Realizzazione nuovi posti letto pubblici nell'ambito del PNRR)

1. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'art. 144, comma 18, della legge n. 388 del 2000, è incrementato di 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i Comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

3. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi, a decorrere dall'anno 2025 si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

6.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento fondo per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari)

1. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2025 e di 180 milioni di euro a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento fondo per contributo spese locazioni studenti fuori sede)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 95 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante l'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

6.0.8

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme a sostegno degli studenti universitari)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, iscritti alle università statali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Al fine di sostenere l'accesso ai più alti gradi di istruzione e formazione, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.100 (già 6.5)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Consultazione delle parti sociali nella realizzazione di alloggi universitari)

1. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024

n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche.

2. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche verbalizzate, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario straordinario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario.»

Art. 7

7.1

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la parola: «Resilienza» inserire le seguenti: «e assicurando la piena accessibilità delle strutture per le persone con disabilità».

7.2

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, dopo la parola: «Resilienza» inserire le seguenti: «e assicurando la piena fruibilità di spazi per lo studio individuale e di gruppo».

7.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la parola: «Resilienza» inserire le seguenti: «e assicurando la piena fruibilità di strumenti telematici».

7.4

SBROLLINI

Al comma 1 sostituire le parole: «di 5 milioni» con le seguenti: «di 10 milioni».

7.0.3

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione specifica.

2. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.1

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.5

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede, quanto a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

8.7

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 9

9.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria e di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le modalità e i criteri di riparto delle risorse alle singole università, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

b) all'articolo 18-*bis*, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2".».

9.2

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria e di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto-legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

1) dopo le parole: "con oneri a carico dei partecipanti" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

2) le parole: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" sono soppresse.

b) all'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2".».

Art. 10

10.1

CAMUSSO, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche».

10.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche».

10.3

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche» con le seguenti: «ed a quelle conseguenti all'interoperabilità tra le banche dati dei sistemi applicativi di gestione delle pratiche pensionistiche in capo al Ministero dell'istruzione e del merito e le banche dati dei nuovi sistemi applicativi dell'INPS».

10.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con DD 2575/2023 e DD 2576/2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'art. 8 del DD 2575 e dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del DD 2576 e sono prorogate sino al loro esaurimento.

1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al comma 1-bis sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali resi-

duali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate».

10.5

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.6

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 226, 56 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.

1-*ter*. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

10.9

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.10

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-bis.01. I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

10.11

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire una formazione completa per la gestione, la programmazione, la rendicontazione e il monitoraggio delle risorse de-

rivanti dall'attuazione dei progetti legati al PNRR, nonché una solida conoscenza delle procedure di evidenza pubblica, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, di cui all'articolo 78, comma 7, lettera *d*) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.12

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In merito alle finalità previste dal comma 1 e al fine di garantire una formazione completa per la gestione delle pratiche pensionistiche, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, di cui all'articolo 78, comma 7, lettera *d*) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.13

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento, ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione, attraverso il sistema SIDI, agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.»

10.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento, ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione, attraverso il sistema SIDI, agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.»

ORDINE DEL GIORNO

G10.100

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premessi che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre disposizioni, anche diffuse misure in materia di istruzione e miglioramento dell'offerta formativa, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

tra le finalità proprie dell'UNESCO rientra la promozione della conoscenza e della sua diffusione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'Agenda 2030 adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 2015;

l'Italia rappresenta una eccellenza mondiale per numero e diversità dei suoi siti riconosciuti nel patrimonio UNESCO e il Mezzogiorno italiano ne ospita un numero significativo, con la Sicilia che si colloca al primo posto tra le regioni italiane per il maggior numero di siti riconosciuti, ben sette, per la loro importanza storica, artistica e culturale;

tale inestimabile ricchezza culturale rappresenta senza dubbio una preziosa opportunità di rilancio per il Mezzogiorno italiano, che andrebbe valorizzata, in linea con gli obiettivi del PNRR che ha tra le sue finalità anche

quella di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

impegna il Governo, al fine di favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, in linea con gli obiettivi del PNRR, in termini di rimozione degli squilibri economici e sociali e di effettiva riduzione delle differenze territoriali, ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a favorire - attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO - la valorizzazione dei suddetti siti ubicati nelle regioni del Mezzogiorno, anche mediante interventi di valorizzazione del patrimonio artistico nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

EMENDAMENTI

Art. 11

11.1

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire l'attuazione del diritto allo studio e la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per i non vedenti, alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62,».

11.2

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «di 4 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

11.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «di 4 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

11.4

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «di 4 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

11.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «di 4 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

11.6

SBROLLINI

Al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «di 4 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 16 milioni di euro a decorrere dal 2025».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

11.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «di 4 milioni» con le seguenti: «di 10 milioni».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.8

CAMUSSO, D'ELIA, ZAMPA, FURLAN, RANDO, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

ORDINE DEL GIORNO

G11.100

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro,

università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (A.S. 1323),

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti prevedendo un incremento di 4 milioni di euro, per il 2024, circa l'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti;

la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento segnala che la disposizione consente di impiegare risorse rimaste altrimenti inutilizzate e che essa è altresì da ricondursi all'impegno, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di riduzione dei divari territoriali e della lotta alla dispersione scolastica;

la norma fa riferimento, dunque, alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica";

valutato che:

l'abbandono scolastico è fenomeno che interessa maggiormente i ragazzi che provengono da contesti di disagio economico e sociale, con particolare riferimento ai giovani che lasciano prematuramente gli studi prima di conseguire il diploma;

per un giovane, lasciare gli studi prima del tempo significa avere più difficoltà nel trovare un'occupazione stabile, quindi anche maggiori probabilità di ricadere nell'esclusione sociale;

il fenomeno della dispersione scolastica è determinato anche dalla mancanza di servizi educativi sul territorio, fondamentali per agevolare il percorso di studi e favorirne il completamento;

non solo i servizi educativi, ma anche le occasioni formative al di fuori della scuola sono importanti per ridurre il rischio di abbandono, come la possibilità di accedere a musei, biblioteche, eventi culturali, tutto ciò che è utile a stimolare il desiderio di apprendimento dei minori e accrescerne il bagaglio di conoscenze, favorendo il percorso educativo nel suo complesso;

in particolare, la biblioteca rappresenta un presidio culturale fondamentale sul territorio, soprattutto in contesti svantaggiati, poiché offre un servizio gratuito e accessibile a tutti; da un lato, attraverso la possibilità di prendere in prestito libri alimentando la diffusione dei saperi, mentre, dall'altro, funzionando da presidio culturale come luogo di incontro e socialità, dove studiare o poter partecipare a laboratori e attività;

il servizio delle biblioteche ha effetti positivi e di supporto all'istruzione di bambini e ragazzi e, conseguentemente, aiuta a contrastare il rischio di uscita precoce dagli studi: e non è un caso che le aree più colpite da abban-

dono scolastico coincidano spesso con quelle che hanno la minor offerta di biblioteche,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a incrementare adeguatamente i finanziamenti destinati alle biblioteche statali, regionali e civiche, in modo particolare nelle aree marginali e nelle periferie, al fine di stimolare la lettura attraverso l'accesso all'immenso patrimonio bibliotecario del Paese, e consentire altresì l'acquisto di libri da parte delle biblioteche stesse, supportando in tal modo e contestualmente il comparto editoria in crisi.

EMENDAMENTI

11.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure a sostegno delle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici e universitari)

1. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2025, 2026 e 2027, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 500 euro annui, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.

2. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 1,7 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

11.0.2

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni urgenti per l'erogazione di borse di studio e l'acquisto di libri di testo)

1. Al fine di garantire l'erogazione di borse di studio, nonché supportare l'acquisto di libri di testo e l'accesso a beni e servizi di natura culturale agli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 20,3 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20,3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per il diritto allo studio)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato "Fondo per la dote educativa", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, della "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e con-

trastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento - DSA)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA", con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA», con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 di euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.0.6

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento - DSA)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con DSA", con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.0.7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Rafforzamento dell'azione amministrativa e del controllo di gestione in attuazione del PNRR)

1. Al fine di rafforzare l'azione amministrativa e il controllo di gestione, scongiurando ritardi e irregolarità nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il controllo concomitante di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, si applica su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal predetto Piano nazionale in ordine a ciascuno dei temi e delle materie di cui al presente decreto.

2. Il magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto di cui al comma 1, segnala tempestivamente al Ministro competente i ritardi, o il rischio che si compiano, le irregolarità e le violazioni riscontrate. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, nel caso di ritardi o violazioni gravi può nominare un commissario ad acta che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le amministrazioni competenti e interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

11.0.8

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Rafforzamento dell'azione amministrativa e del controllo di gestione in attuazione del PNRR)

1. Al fine di rafforzare l'azione amministrativa e il controllo di gestione, scongiurando ritardi e irregolarità nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il controllo concomitante di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla

legge 11 novembre 2020, n. 120, si applica su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal predetto Piano nazionale in ordine a ciascuno dei temi e delle materie di cui al presente decreto».
